



Direzione

Chi assume quali spese delle misure di protezione dei minori?

Con effetto al 1° gennaio 2022 l'assunzione delle spese delle misure di protezione dei minori disciplinata nell'art. 63a è stata sottoposta a revisione totale. Sulla base delle esperienze maturate nel frattempo, l'APMA ha aggiornato il suo [promemoria in materia](#) che funge da sostegno per curatori ma anche per i comuni nella loro attività quotidiana. In seguito vengono illustrati i punti più importanti.

A titolo di novità le spese di misure di protezione dei minori stazionarie e anche ambulatoriali sono a carico del **comune** del domicilio civile del minore interessato. Tra le misure di protezione dei minori stazionarie rientrano tutti i ricoveri di bambini e adolescenti in un'istituzione con pernottamento. Tra le misure di protezione dei minori ambulatoriali rientra ad esempio un accompagnamento familiare sociopedagogico o il compenso per la gestione di una curatela (i dettagli sono contenuti nel promemoria sopracitato). Le spese di misure di protezione dei minori possono insorgere in tre modi diversi, ossia tramite la disposizione, la raccomandazione o il sostegno di una raccomandazione da parte dell'APMA. In tutti e tre i casi l'APMA esamina ogni singola misura per verificarne l'adeguatezza, la necessità nonché eventuali alternative più moderate.

Dopo l'assunzione delle spese da parte del comune, ogni genitore deve partecipare con un **contributo dei genitori**. L'APMA informa i genitori in anticipo in merito a tale contributo. Se insorgono contemporaneamente spese per misure sia ambulatoriali sia stazionarie, ogni genitore deve versare un solo contributo. Sebbene questo importo si basi sulle linee direttive della COSAS, in linea di principio non si tratta di un rimborso delle spese di aiuto sociale, bensì della compensazione di una pretesa di mantenimento di diritto civile. Per quanto possibile questa partecipazione alle spese deve essere sempre definita di comune accordo tra i genitori e il comune e non può essere stabilita tramite decisione unilaterale di un'autorità sovrana. A tal fine i genitori devono rendere nota la loro situazione finanziaria. Se risulta che i genitori non sono finanziariamente in grado di versare il contributo dei genitori, questo deve essere fissato a 10 franchi. Solo questo contributo minimo può essere computato all'aiuto sociale.

In caso di disaccordo in merito al contributo dei genitori, il comune può far valere il suo diritto in **tribunale**, poiché al momento dell'assunzione delle spese la pretesa di mantenimento e il corrispondente diritto d'azione passano al comune. Il comune agisce come creditore di diritto civile nei confronti dei genitori e non come autorità sovrana giudicante. Tuttavia per i genitori costituisce un vantaggio stipulare di comune accordo un contributo dei genitori con il comune secondo le direttive della COSAS, poiché di norma il contributo di mantenimento di diritto civile stabilito dal tribunale risulta nettamente più elevato. Oltre alle eventuali spese processuali in caso soccombenza in tribunale, anche questa circostanza costituirà un incentivo per i genitori a definire di comune accordo un contributo dei genitori.

L'APMA raccomanda ai comuni di creare una procedura uniforme per semplificare il lavoro in questo ambito.

Coira, 1° novembre 2022

Gregor Ott
Capo Servizio giuridico